



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Protocollo: 2161/ RU

Rif.:

Allegati:

CIRCOLARE n. 2/D

Roma, 3 febbraio 2015

Alle Direzioni Interregionali, Regionali e Interprovinciale

agli Uffici delle Dogane

Loro sedi

e, per conoscenza:

alla Direzione centrale legislazione e procedure accise

alla Direzione centrale tecnologie per l'innovazione

Sede

al Dipartimento delle Finanze

Roma

al Comando generale della Guardia di Finanza

Roma

all'Unione Petrolifera

Roma

all'ENI

Roma

all'Assogasliquidi

Roma

OGGETTO: Inapplicabilità della procedura di retrocessione a semilavorato di cui all'art.1, comma 5 del D.M.169/09 presso gli impianti INFOIL che hanno interrotto l'attività di produzione.

A seguito dell'interruzione dell'attività di produzione presso impianti in precedenza autorizzati all'impiego del sistema informatizzato di controllo INFOIL, è stato richiesto alla scrivente Direzione centrale se, presso i suddetti stabilimenti che, di fatto, continuano ad essere gestiti come depositi di stoccaggio, sia ancora possibile effettuare le operazioni di retrocessione a semilavorato dei prodotti finiti

introdotti in deposito con il conseguente annullamento del relativo carico di imposta.

Al riguardo, si osserva che la procedura in argomento è normativamente prevista dall'art.1 comma 5 del D.M. 169/09 e deve essere condotta secondo le condizioni e con le modalità di cui all'art. 3 comma 4 della D.D. 72258/10 nonché del par.4.2 della circolare 14/D del 10 agosto 2010, come precisata dalla circolare 17/D del 23 dicembre 2010.

Le predette disposizioni normative e di prassi presuppongono, ai sensi dell'art.1, comma 1 del predetto D.M.169/09, la presenza di un impianto di produzione effettivamente in attività, nel quale i prodotti energetici sono utilizzati in combinazione come combustibile per riscaldamento e nelle operazioni rientranti tra i trattamenti definiti previsti dalla nota complementare 4 del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

Solo in tali condizioni è ammessa, ai sensi del sopra richiamato art.1, comma 5 del D.M.169/09, la reimmissione nel ciclo produttivo, promiscuamente con materie prime, semilavorati o con altri componenti, del prodotto già accertato che residua al termine delle operazioni di estrazione, con il conseguente annullamento del carico di imposta, nei limiti di cui all'art.1, comma 6 del predetto D.M.

Ne consegue, dunque, che, presso gli impianti che non effettuano più produzione, anche se in precedenza autorizzati all'impiego di INFOIL, è esclusa la possibilità di retrocessione a semilavorato di prodotti finiti introdotti in deposito (ad esempio, a seguito di importazione ovvero di trasferimento in sospensione), per mancanza dei presupposti operativi di legittimazione.

Tuttavia, resta ferma la possibilità di effettuare, secondo le procedure delineate nel disciplinare INFOIL di impianto, l'accertamento quantitativo dei suddetti prodotti, anche con controlli a posteriori, tramite le telemisure e la relativa storicizzazione, ovviamente a condizione che le stesse conservino l'affidabilità posseduta all'atto del rilascio dell'autorizzazione.

Con l'occasione, si rammenta, infine, che, indipendentemente dalla posizione di prodotto finito o semilavorato attribuita, il trasferimento ad un altro soggetto obbligato del prodotto energetico deve essere effettuato con la scorta del documento amministrativo elettronico (e-AD) di cui al Reg.(CE) n. 684/2009 della Commissione del 24/07/2009 in tutti i casi previsti, sulla base del codice NC del prodotto, nell'art.21, comma 10 del D. l. vo 504/95.

Le Direzioni in indirizzo vigileranno sulla puntuale attuazione delle presenti direttive da parte degli Uffici, segnalando tempestivamente eventuali criticità che dovessero emergere nella pratica applicazione delle stesse.

*p. Il Direttore Centrale Antifrode e
Controlli
Il Direttore dell'Agenzia
Giuseppe Peleggi^(*)*

^(*)Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3, II c., D. L. vo 39/93